

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sostituire le parole « possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata », con le seguenti « possono proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. L'opposizione è disciplinata ».

**2. 15.** Pellegrino, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, D'Attorre.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Possono accedere alla facoltà di cui l'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche gli enti pubblici, che iscritti alla gestione previdenziale pubblica, siano costituiti prevalentemente da enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

**2. 16.** De Mita.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Con ulteriore decreto il Ministro della Giustizia potrà allargare la platea dei beneficiari da selezionare tra gli esclusi del primo bando per l'Ufficio per il processo »;

b) al comma 2, le parole « 5.208.667 » sono sostituite con le seguenti: « 10.417,333 »;

2. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico »;

b) al comma 1, le parole « di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico ».

**2. 02.** Melilla, Marcon, Daniele Farina, Sannicandro, Fassina, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 209, recante proroga di termini in materia di magistratura onoraria.

L'articolo 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, si interpreta nel senso che i Giudici di Pace in servizio al 31 dicembre per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016, anche qualora abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età.

**2. 04.** Tagliatela.